CAMERA DEI DEPUTATI N. 968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, ARTIOLI, CRESCO, TEMPESTINI, FINCATO, ZAVETTIERI, DIGLIO, FIANDROTTI, MUNDO, ALBERINI, CEROFOLINI

Presentata il 16 luglio 1987

Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esperienza dimostra ampiamente che i privi della vista qualificati sono in grado di svolgere con pieno rendimento diverse attività professionali e direttive rientranti nel normale ciclo produttivo.

In base alla tutela dei diritti dei minorati della vista, non mancano leggi che favoriscono addirittura il collocamento obbligatorio dei privi della vista in determinati settori lavorativi che sono risultati particolarmente adatti alle loro attitudini.

Al riguardo si tengono presenti le leggi sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici e dei massaggiatori non vedenti quali quelle 14 luglio 1957, n. 594; 28 luglio 1960, n. 778; 5 marzo 1965, n. 155; 11 aprile 1967, n. 231; 5 luglio 1961, n. 571; 21 luglio 1961, n. 686.

È altresì notorio che i ciechi esercitano le libere professioni – particolarmente quelle di procuratore e di avvocato – assumendo, con piena competenza, le relative responsabilità nelle sedi giurisdizionali. In Italia possiamo citare l'esempio di più di venti avvocati privi di vista appartenenti ai fori più importanti.

È doveroso poi sottolineare che i non vedenti, in numero sempre crescente, accedono annualmente all'insegnamento nelle normali scuole secondarie di ogni ordine e grado, statali e pareggiate, superando, a parità di condizioni e senza usufruire quindi di alcun privilegio, i relativi concorsi e svolgendo la loro funzione con piena soddisfazione dei capi di istituto, degli alunni e delle loro famiglie.

In particolare, va ricordato che il Ministero della pubblica istruzione non di

rado conferisce ai professori privi di vista, nomine a commissario ed a presidente nelle commissioni di maturità e di abilitazione, nonché a membro delle commissioni di concorso. Inoltre, nelle scuole statali primarie e secondarie per ciechi, numerosi sono i direttori ed i presidi privi di vista che esplicano la loro funzione direttiva in forza di precise norme di legge (vedi legge 29 settembre 1967, n. 946, e legge 29 settembre 1960, n. 1396).

A queste significative testimonianze di capacità e di autonomia personale si aggiunge che, nell'ambito dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale del lavoro per i ciechi e di altre istituzioni che si occupano singolarmente di specifici problemi concernenti la categoria, funzioni direttive di alto livello sono affidate a funzionari privi di vista che le esercitano con pienezza di rendimento e di risultati: e si tenga presente che tali funzioni sono di una estrema delicatezza e di alta responsabilità.

D'altra parte non va sottovalutata la circostanza per cui in numerose pubbliche amministrazioni, funzionari della carriera direttiva che hanno perduto la vista nell'esercizio della propria attività sono stati mantenuti ai loro posti di responsabilità e, nonostante la sopraggiunta minorazione fisica, continuano a dare allo Stato il contributo della loro preparazione, riuscendo ad esplicare normalmente il loro lavoro.

Quanto sopra evidenziato costituisce la garanzia più valida della fondatezza della presente proposta di legge concernente: « l'ammissione dei ciechi civili ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione da parte del Parlamento ».

L'iniziativa della predetta proposta di legge si rende tuttavia necessaria in quanto, pur non sussistendo una norma giuridica che impedisce ai privi della vista di accedere ai concorsi per le carriere direttive, per la pubblica amministrazione e per gli enti pubblici, i candidati privi di vista non vengono ammessi a tali concorsi giacché l'idoneità fisica, prevista dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici concorsi, coinvolge erroneamente la minorazione visiva sulla base di un ingiustificato ed ingiustificabile pregiudizio.

La proposta in parola, pertanto, viene a chiarire che la cecità non può essere considerata elemento impediente – specie ai fini della funzione direttiva – e tale da determinare la definizione di inidoneità fisica. Infatti si fa evidente confusione, a danno dei non vedenti, fra integrità e idoneità.

Nella sostanza si fa rilevare che il funzionario della carriera direttiva esplica un'attività di coordinamento, di guida, di impulso e di orientamento e che, pertanto, per quanto attiene alla parte materiale del suo lavoro, può servirsi, oltreché del normale personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva, anche, per le questioni più delicate e riservate, di tutti quei mezzi che la tecnica moderna offre in gran copia.

A confronto della tesi qui sostenuta, si ricorda che all'estero – e particolarmente negli Stati Uniti d'America, nella Germania occidentale, in Inghilterra e nei paesi scandinavi – i privi di vista sono inseriti nelle fabbriche, negli uffici e persino nella magistratura che, come si sa, rappresenta la funzione più delicata della vita dello Stato, vale a dire in posti di responsabilità direttive, senza il ricorso a specifiche leggi in quanto, in questi paesi, la cecità non è ritenuta ostativa, né assume carattere di inidoneità fisica.

In un paese civile e democratico che di giorno in giorno è sotto la pressione di una spinta innovatrice tale da debellare ogni forma di pregiudizio nonché di lentezza e di pigrizia nei confronti di forze costituite che non riescono a svincolarsi da vecchi e aridi schemi ormai superati, è assurdo ed anacronistico pensare di ledere gli interessi di una categoria la quale ha ormai ampiamente dimostrato che, una volta in possesso della preparazione adeguata, è in grado di portare il suo contributo allo sviluppo della nostra società.

Infine si deve tener presente che l'articolo 21 della legge 27 maggio 1970,

n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1970, n. 156, e concernente « Nuove disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili », dispone testualmente: « I ruoli della carriera del personale dell'Opera nazionale ciechi civili » (ente preposto fino al 31 dicembre 1970 al servizio di erogazioni della pensione in favore dei ciechi civili) « salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento, all'Amministrazione civile dell'interno... "*omissis*" ». Il personale del ruolo dei segretari regionali (privi di vista) della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere, entro il 31 dicembre 1970, di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento, inoltre, anche i funzionari dell'Unione italiana ciechi, sono stati inquadrati nelle carriere corrispondenti del pubblico impiego, dopo lo scioglimento dell'ente suddetto, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; e, ancora, il Consiglio superiore della magistratura, con suo provvedimento, in seguito a ricorso presentato da una candidata laureata in giurisprudenza, priva di vista, che intendeva partecipare al concorso per la magistratura, essendo stata esclusa, solo perché priva di vista, ha consentito alla stessa di essere ammessa a parteciparvi, dimostra che i nostri legislatori hanno intrapreso la via giusta nei confronti dell'equo riconoscimento dell'intelligenza e delle capacità dei minorati della vista, creando le premesse per un loro pieno inserimento, al di là di ogni pregiudizio, in tutti i campi dell'attività del paese dove solo l'intelligenza è veramente sovrana.

L'articolo 1 della presente proposta di legge dà la possibilità al non vedente che ne abbia i titoli di partecipare ai concorsi per la « carriera direttiva » con la sola esclusione dei cosiddetti concorsi tecnici.

Va da sé che è superato il concetto di idoneità fisica al pubblico impiego.

L'articolo 2 parla di come il non vedente può affrontare la prova scritta dei concorsi.

La pubblica amministrazione, ove lo ritenesse opportuno, dovrebbe fornire gli strumenti necessari al minorato della vista, ed affiancargli un funzionario, che lo controlli e gli presti la sua opera di amanuense.

Il privo della vista deve provare la sua minorazione, la pubblica amministrazione deve riconoscere non vedenti quei cittadini che sono ciechi assoluti e che comunque non raggiungano con correzione di lenti il ventesimo.

I ciechi civili devono avere gli stessi benefici dei grandi invalidi di guerra.

Nella pubblica amministrazione si è fatto espresso divieto ai non vedenti, pur avendo i titoli, di avanzare nella carriera direttiva.

Con questa legge sorge il problema dell'inquadramento per coloro che per carenza non hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi della pubblica amministrazione.

L'articolo 4 li inquadra automaticamente, ricostruendo loro la carriera; ciò non è un trattamento privilegiato, ma un riconoscimento del danno sopportato.

L'articolo 5 dà facoltà, per il mancato rispetto della presente legge da parte della pubblica amministrazione al non vedente e alle associazioni che lo rappresentano di adire gli organi competenti.

Questa legge rende giustizia ad una categoria bistrattata, assai emarginata, e per questo i non vedenti lavoratori, della pubblica amministrazione, i quali rispetto ai loro colleghi che insegnano e ai massofisioterapisti si sono sentiti doppiamente emarginati o esclusi. Solo per questi ultimi, infatti, c'è il divieto di accedere alla carriera direttiva!

Bisogna quindi compiere un atto di giustizia riconoscendo questa categoria forza economica e produttiva come tutte le altre categorie di lavoratori, perciò spero che tale proposta di legge sia approvata con sollecitudine.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I minorati della vista, in possesso dei titoli richiesti, sono ammessi a partecipare ai concorsi per la carriera direttiva, banditi dalla pubblica amministrazione, dagli enti pubblici e privati, con esclusione di quei concorsi con funzione prevalentemente tecnica.

2. L'idoneità all'espletamento delle mansioni affidate, per i minorati della vista, supera il concetto ostativo di idoneità fisica al pubblico impiego.

ART. 2.

1. Durante le prove scritte, i candidati privi di vista, per la stesura degli elaborati, possono servirsi di tutti gli ausilii tecnico-meccanici utili all'uopo e, se l'amministrazione interessata lo ritiene opportuno, può fare assistere il candidato minorato da un proprio funzionario della carriera direttiva, che funge da amanuense, o commutare, in tutto o in parte, alcune prove con altre ritenute equipollenti.

2. I candidati privi di vista debbono dimostrare la loro minorazione a mezzo documento probante, da presentarsi allegato all'istanza di partecipazione al pubblico concorso.

3. Sono da intendersi minorati della vista i privi di vista assoluti e quelli il cui residuo visivo, in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, raggiunga il ventesimo per ciascun occhio.

ART. 3.

1. I ciechi civili in tutti i concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, dagli enti pubblici o privati, siano interni

siano esterni, sono equiparati in ogni beneficio a quelli di guerra, concedendo loro, e permanentemente, l'abbuono di dieci anni utili sia ai fini della pensione sia per la liquidazione, purché gli interessati anticipino di uguale periodo il loro porsi in stato di quiescenza.

ART. 4.

1. Le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e privati, che abbiano alle proprie dipendenze impiegati privi di vista, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso alla carriera direttiva e che non vi si trovino inquadrati, perché esclusi dai concorsi per carenza normativa, sono tenute ad inquadrarveli d'ufficio, ricostruendo loro, tenendo conto del servizio comunque prestato, e soltanto ai fini giuridici, la carriera; equiparandoli, in ogni beneficio, ai grandi invalidi di guerra.

ART. 5.

1. Le associazioni rappresentative dei minorati della vista sono legittimate ad esperire, previa consultazione degli interessati, i gravami amministrativi e giurisdizionali avverso la violazione delle disposizioni della presente legge.